



COMUNE DI CORDENONS
Medaglia di Bronzo al V.M. *Provincia di Pordenone*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160., artt. 816-836)

Approvato con Deliberazione di Consiglio n.13 del 30/03/2021,
integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2024

SOMMARIO

PARTE PRIMA - PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.....	4
<i>Articolo 1- Oggetto del regolamento.....</i>	4
<i>Articolo 2 - Concessioni e autorizzazioni.....</i>	4
<i>Articolo 3 - Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni.....</i>	5
<i>Articolo 4 - Avvio del procedimento amministrativo.....</i>	5
<i>Articolo 4 - bis Caratteristiche tecniche e criteri strutturali.....</i>	8
<i>Articolo 4 - ter Limitazioni.....</i>	8
<i>Articolo 4 - quater Collocazione vietata.....</i>	8
<i>Articolo 4 - quinquies Disciplina Generale di inserimento e deroghe.....</i>	9
<i>Articolo 4 - sexies Pubblicità fonica.....</i>	10
<i>Articolo 4 - septies Pubblicità effettuata con veicoli.....</i>	10
<i>Articolo 4 - octies Sorgente luminosa.....</i>	10
<i>Articolo 5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo.....</i>	11
<i>Articolo 6 - Istruttoria.....</i>	11
<i>Articolo 7 - Conclusione del procedimento.....</i>	11
<i>Articolo 8 - Rilascio della concessione o autorizzazione.....</i>	11
<i>Articolo 9 - Contenuto ed efficacia del provvedimento.....</i>	12
<i>Articolo 10 - Principali obblighi del concessionario.....</i>	13
<i>Articolo 11 - Revoca e modifica. Rinuncia.....</i>	13
<i>Articolo 12 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone.....</i>	14
<i>Articolo 13 - Altre cause di decadenza.....</i>	14
<i>Articolo 14 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive.....</i>	14
<i>Articolo 15 - Subentro.....</i>	14
<i>Articolo 16 - Rinnovo.....</i>	15
<i>Articolo 17 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni.....</i>	15
PARTE SECONDA - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE.....	16
<i>Articolo 18 - Oggetto del canone.....</i>	16
<i>Articolo 19 - Ambito di applicazione del canone.....</i>	16
<i>Articolo 21 - Soggetto passivo.....</i>	17
<i>Articolo 22 - Soggetto attivo.....</i>	17
<i>Articolo 23 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone.....</i>	17
<i>Articolo 24 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie.....</i>	18
<i>Articolo 25 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa.....</i>	18
<i>Articolo 26 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona.....</i>	20
<i>Articolo 27 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità.....</i>	20

<i>Articolo 28 - Riduzioni e Maggiorazioni.....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 29 - Esenzioni.....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 30 - Termini per il versamento del canone.....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 31 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi.....</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 32 - Maggiorazioni ed indennità.....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 33 - Rateazioni.....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 34 - Rimborsi.....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 35 - Mercati.....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 36 - Contenzioso.....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 37 - Trattamento dei dati personali.....</i>	<i>28</i>
PARTE TERZA - DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI.....	28
<i>Articolo 38 - Gestione del servizio.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 39 - Impianti di proprietà' del Comune. Superfici.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 40 - Canone sul servizio affissioni.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 41 - Tariffe e maggiorazioni.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 42 - Riduzione del canone.....</i>	<i>29</i>
<i>Articolo 43 - Esenzioni dal canone.....</i>	<i>29</i>
<i>Articolo 44 - Numerazione impianti.....</i>	<i>29</i>
<i>Articolo 45 - Modalità per il servizio affissioni.....</i>	<i>29</i>
<i>Articolo 46 - Vigilanza sanzioni amministrative.....</i>	<i>30</i>
PARTE QUARTA - DISCIPLINA TRANSITORIA.....	31
<i>Articolo 47 - Norme transitorie.....</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 48 - Entrata in vigore.....</i>	<i>31</i>

PARTE PRIMA - PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1- Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Cordenons, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
4. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
5. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2 - Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del Codice della strada (D.Lgs. 285/1992), se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune (o nulla osta fuori dai centri abitati su strade provinciali e di altri enti).
4. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.

6. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
7. In caso di necessità ed urgenza, per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.

Articolo 3 - Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
2. Le istanze sono presentate allo sportello unico delle attività produttive o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. Il soggetto gestore del canone informa gli utenti sui procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni. Per ciascun procedimento viene pubblicato sul sito del Comune in modo trasparente e facilmente fruibile agli utenti l'ufficio competente a ricevere l'istanza, la durata del procedimento e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
3. L'ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione, con facoltà di delega al gestore del canone, organizza un sistema di comunicazione con il cittadino o impresa richiedente, che consenta di presentare le domande e i documenti, e di seguire e partecipare all'istruttoria, ove necessario, via web. Lo stesso sistema può essere utilizzato dagli uffici per la resa dei pareri, e l'approvazione del provvedimento finale del procedimento.
4. Il gestore del canone, se delegato dall'ufficio competente, provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria, in base alla regolamentazione comunale e all'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale.

Articolo 4 - Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. Eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
 - c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;

- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:
- Planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
 - Documentazione fotografica;
 - Progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.
3. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:
- che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del DPR 16/12/92, n.495;
 - di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
 - di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica.
4. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
- a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale.
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e) la ragione per la quale è richiesta;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;

- g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
- h) l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
- i) in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:
 - i. allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - ii. allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
 - iii. allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - iv. allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.
- 5. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
- 6. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
- 7. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
- 8. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
- 9. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.
- 10. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
- 11. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione

Art. 4-bis Caratteristiche tecniche e criteri strutturali

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. I materiali degli elementi che lo compongono devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche, sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano, conservando inalterate le proprie caratteristiche. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.
2. Tutti gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili ed ispezionabili, e devono evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco.
3. Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali; nonché rispondere alle norme previste in materia.
4. Non è ammesso l'utilizzo di luce intermittente (ad eccezione delle insegne delle farmacie).
5. Non sono consentite esposizione di raggi laser o di altri tipi di raggi luminosi emessi da proiettori rivolti anche verso l'orizzonte celeste.
6. Sono fatte salve tutte le altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità, con particolare riferimento alle prescrizioni previste dall'art. 23 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e dal relativo Regolamento di applicazione DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e loro successive modifiche e integrazioni.
7. La dimensioni dei mezzi pubblicitari non deve superare la superficie di mq 18,00.

Art. 4-ter Limitazioni

1. Il messaggio pubblicitario di qualsiasi natura (culturale, sociale o commerciale) non deve ledere il comune buon gusto.
2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che pubblicizzano la compravendita, sia per edifici in costruzione che in restauro, sono equiparati alle insegne di esercizio.
3. La pubblicità eseguita su teli di protezione, ponteggi di cantiere o gigantografia non può essere luminosa per luce propria, né per luce indiretta.
4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Art. 4-quater Collocazione vietata

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è vietato dentro i centri abitati, nei seguenti punti:
 - a) sulle corsie esterne alle carreggiate;
 - b) sulle cunette;

- c) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sui dispositivi laterali di protezione e di segnalazione (ad eccezione delle transenne parapetonali);
 - d) su statue, monumenti, fontane monumentali, nonché sulle mura di cinta dei cimiteri;
 - e) sui tetti degli edifici, tralicci o quant'altro, qualora per loro natura siano in contrasto con le caratteristiche di tutela ambientale, paesaggistiche, di interesse storico e artistico, estetico, e in ogni caso qualora insistano dette condizioni è necessaria l'autorizzazione paesaggistica.
2. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
 3. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.
 4. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari non deve pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e consentire sempre una perfetta visibilità o l'efficacia (nel senso delle singole direttrici di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo e di indicazione, degli attraversamenti pedonali.
 5. Il posizionamento dei cartelli e degli altri impianti pubblicitari dovrà comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
 6. Sono sempre vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che possono produrre abbagliamento.

Art. 4-quinquies Disciplina Generale di inserimento e deroghe

1. La collocazione degli impianti pubblicitari deve avvenire, fuori dei centri abitati, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 23 del D.L.gs. n.285/92 e del relativo Regolamento di attuazione DPR n. 495/92.
2. All'interno del centro abitato la collocazione di insegne d'esercizio, preinsegne e cartelli come definiti dall'art. 47 del DPR 16.12.1992 n. 495 e s.m.i. è consentita con il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) non dovranno essere in nessun punto ad una distanza inferiore a 0,5 metri dal limite della carreggiata;
 - b) non ostruiscono in alcun modo la visibilità dei segnali stradali, nonché degli utenti della strada;
 - c) non siano di intralcio al traffico veicolare e/o pedonale;
 - d) le insegne di esercizio e le preinsegne possono essere collocate anche a distanze inferiori, purché vengano rispettate tutte le altre prescrizioni;
3. Ai sensi dell'art. 23 comma 6 del D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285, per ragioni di interesse generale, nonché di ordine tecnico, si concedono deroghe rispetto alle distanze minime solamente per il posizionamento di preinsegne così come definite all'art. 47 comma 2 del D.P.R. 16.12.1992 N. 495;
4. È vietata la collocazione di qualsiasi forma pubblicitaria sugli alberi e/o pali della pubblica illuminazione; può essere consentita provvisoriamente solo in caso di manifestazioni o spettacoli non inerenti iniziative commerciali, sempreché non siano in alcun modo di intralcio al traffico veicolare e/o pedonale.
5. Qualora il mezzo pubblicitario non sia installato sulla carreggiata e/o corsia di marcia, non esiste una quota minima del bordo inferiore rispetto al suolo, purché il mezzo pubblicitario non sia di

intralcio al traffico pedonale e/o di intralcio visivo al traffico veicolare. Qualora invece il mezzo pubblicitario ricada sulla carreggiata di marcia, vale la quota minima prevista dal D.P.R. 495/1992.

6. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, nonché i messaggi pubblicitari sulle transenne parapetonali regolarmente autorizzate, non si applicano le distanze minime fissate dal D.P.R. 495/1992.
7. I mezzi pubblicitari a messaggio variabile dovranno osservare un periodo di variabilità di ogni singolo messaggio non inferiore a un minuto.
8. Nelle stazioni di servizio la superficie complessiva dei mezzi pubblicitari equivale a quella prevista dal DPR 495/1992 e per gli stessi si concedono deroghe rispetto alle distanze minime fissate dallo stesso.
9. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari aventi una superficie uguale o inferiore a mezzo metro quadrato oppure superiore ma installati in aderenza per tutta la loro superficie ai fabbricati o comunque a una distanza non inferiore a 0,5 metri dal limite della carreggiata, e reclamizzanti marche di caffè, birra, quotidiani e altri prodotti in genere, ubicati presso la sede di qualche attività a loro collegata, possono essere concesse deroghe rispetto alle distanze minime fissate dal DPR 495/1992 purché non siano di intralcio al traffico veicolare e/o pedonale nonché alla visibilità; tanto vale anche per i mezzi pubblicitari reclamizzanti immobili di nuova costruzione e/o vendita.
10. L'altezza massima ammessa per l'installazione di mezzi pubblicitari, espressa come dislivello tra la quota 0,00 e il bordo superiore dei mezzi pubblicitari, equivale all'altezza massima ammissibile prevista nelle singole zone territoriali omogenee dal P.R.G.C.

Art. 4-sexies Pubblicità fonica

1. Per pubblicità fonica si intende la pubblicità effettuata a mezzo di qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili.
2. La pubblicità fonica è vietata nelle adiacenze degli edifici di interesse storico e artistico, adibiti ad attività culturali, nelle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri; laddove consentita dovrà osservare gli orari stabiliti dall'art. 59 del DPR 495/1992.

Art. 4-septies Pubblicità effettuata con veicoli

1. La sosta di motrici o rimorchi riportanti pannelli pubblicitari (cosiddette vele) è ammessa all'interno del centro abitato (senza necessità di autorizzazione) per la durata massima di stazionamento sullo stesso luogo non superiore a 48 ore purché non sia di intralcio al traffico veicolare/pedonale.

Art. 4-octies Sorgente luminosa

1. Per sorgente luminosa si intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che diffonde luce, illumina aree, fabbricati, monumenti ed emergenze naturali.
2. La sorgente luminosa deve armonizzarsi con le linee architettoniche dell'edificio e con l'ambiente circostante.
3. La sorgente luminosa è ammessa nel rispetto dell'art. 50 del DPR 495/1992.
4. I mezzi pubblicitari luminosi non possono avere luce intermittente, né d'intensità luminosa superiore a quanto previsto dal DPR 495/1992 o che comunque provochi abbagliamento. Nel caso

di intersezioni semaforizzate, a una distanza dalle stesse inferiore a 50 mt, l'uso del colore rosso e verde nelle sorgenti luminose è consentito esclusivamente per i mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli e in aderenza di fabbricati.

5. Chiunque non osserva le succitate disposizioni è soggetto alle violazioni previste dal Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.

Articolo 5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti, il termine è elevato a 45 giorni.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 6 - Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 5, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 7 - Conclusione del procedimento

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

Articolo 8 - Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;

- c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
 3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Articolo 9 - Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti del presente regolamento.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) l'ubicazione del mezzo;
 - b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti di questo regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

5. Nell'ambito dell'attività edilizia possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per un periodo di occupazione massimo inferiore a 365 giorni e sono da considerare giornaliere.

Articolo 10 - Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 53 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Articolo 11 - Revoca e modifica. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 12 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 32, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 13 - Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
 - c) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 10 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 2 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;
 - d) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
 - e) il provvedimento non venga ritirato e non venga versato contestualmente al ritiro il relativo canone entro 10 giorni dalla data del rilascio;
 - f) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 2 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;
 - g) In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 13, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 14 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 15 - Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 16 - Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019.
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

Articolo 17 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio responsabile del procedimento, o il soggetto gestore del canone, provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento, o il gestore del canone, provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. L'ufficio responsabile del procedimento, o il soggetto gestore del canone, provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. L'ufficio responsabile del procedimento, o il soggetto gestore del canone, provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie

che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

PARTE SECONDA - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 18 - Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche non autorizzati, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 19 - Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex art. 1158 cod.civ.) o attraverso la *dicatio ad patriam*, mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 21 - Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

Articolo 22 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Cordenons.
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
3. Il Comune di Cordenons ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
5. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

Articolo 23 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Cordenons alla data del 31 dicembre 2020 risulta avere una popolazione residente di 18.143 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione in zone del territorio comunale di cui all'allegato A);
- b) superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
- c) superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
- d) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
- e) graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
- f) graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliero.

Articolo 24 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;
 - c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

Articolo 25 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per le occupazioni di soprassuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone,

per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.

3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
4. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.
6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
7. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.
8. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica in base alla tariffa giornaliera.
9. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.
10. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere

inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.

11. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.
12. Per le occupazioni di suolo pubblico non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad € 10,00.
13. Per le occupazioni del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune effettuate per l'impianto di antenne di telefonia mobile in essere alla data di approvazione del presente regolamento si applicano le tariffe ed i coefficienti moltiplicatori deliberati dalla Giunta Comunale di cui all'allegato C) del presente regolamento. Il canone è determinato in base alla superficie calcolata dall'ingombro dell'antenna, ovvero a tutta l'area sottratta all'uso pubblico anche per l'installazione dei manufatti strumentali. Per le occupazioni che saranno successivamente poste in essere, la relativa tariffa sarà determinata dalla Giunta Comunale sulla base della superficie complessivamente occupata, del beneficio economico ritraibile e dal sacrificio imposto alla collettività.

Articolo 26 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale non è suddiviso in zone; alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della L. 160/2019, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della L. 160/2019, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

Articolo 27 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - ZONA SINGOLA
Descrizione
MEZZO PUBBL. OPACO =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 1 MQ E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ

MEZZO PUBBL. LUM. > 8,5 MQ
PANNELLO LUM. =< 1 MQ
PANNELLO LUM. > 1 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI
STRISCIONI
AFFISSIONE MANIFESTI

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

TIPO OCCUPAZIONI
Descrizione
SUOLO GENERICO
TENDE
SOPRA/SOTTOSUOLO
PASSI CARRABILI
DEHOR - SEDIE E TAVOLI
ATTIVITA' EDILE
BANCHI AMBULANTI
SPETTACOLI VIAGGIANTI
MANIFESTAZIONI
FIERE
CAVI E CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICA UTILITA'

Articolo 28 - Riduzioni e Maggiorazioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.
 - a) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
 - b) Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
 - c) Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
 - d) Per le occupazioni permanenti realizzate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;
 - e) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;

- f) Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 30%;
- g) Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;
- h) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'80%;
- i) Per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi si applica una riduzione del 50%;
- j) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia e aventi durata inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 50%;
- k) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia e aventi durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 90%;
- l) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione dell'80%;
- m) Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a trenta giorni, si applica una riduzione del 50%.
- n) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 20%, con esclusione di quelle realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- o) Per le occupazioni temporanee con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 30%;

Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

2. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:
 - a) per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
 - b) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

Articolo 29 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) le occupazioni con passi carrabili o accessi a raso;
- h) le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap;
- i) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
- j) le occupazioni con portabici o impianti simili destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
- k) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- l) occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- m) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 1 ora;
- n) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune;
- o) le occupazioni temporanee realizzate dalle organizzazioni non lucrative di attività sociale – ONLUS- di cui all'art.10 del D. Lgs. 4.12.1997, n.460 per le attività d'Istituto loro proprio;
- p) le occupazioni realizzate con specchi parabolici, per l'accesso agevolato nelle vie pubbliche, debitamente autorizzate dalla Polizia Comunale;
- q) le occupazioni temporanee effettuate con commercio ambulante itinerante con sosta sino a 60 minuti;
- r) le occupazioni temporanee per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- s) le occupazioni temporanee effettuate dalle Associazioni culturali, sportive, politiche, sociali, di volontariato e del tempo libero, operanti nel Comune e senza alcun fine di lucro, per lo svolgimento di sagre paesane e manifestazioni di intrattenimento ed altre iniziative di beneficenza o senza scopo di lucro con la durata massima di 30 giorni.
- t) le occupazioni temporanee realizzate per la raccolta di firme su iniziative politiche o sociali;
- u) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- v) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

- w) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- x) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- y) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- z) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- aa) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- bb) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- cc) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- dd) le occupazioni delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici a condizione che erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile per i primi tre anni decorrenti dall'autorizzazione di installazione.

Articolo 30 - Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Limitatamente all'anno 2021 il termine di scadenza per il versamento è il 30/04.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.

Articolo 31 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 32 - Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 *bis* del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 27 comma 3 del presente Regolamento.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale - maggiorato di 1 punto percentuale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 33 - Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
2. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
4. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Articolo 34 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00.

Articolo 35 - Mercati

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per le aree di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 837 della Legge 160/2019.

Articolo 36 - Contenzioso

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 37 - Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

PARTE TERZA - DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 38 - Gestione del servizio

1. Il Comune di Cordenons mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Cordenons garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti individuati all'allegato A).

Articolo 39 - Impianti di proprietà' del Comune - superfici

1. La superficie minima complessiva è di metri quadrati 12 ogni 1.000 abitanti.
2. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è contenuto nell'allegato B) al presente regolamento.
3. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è corrispondente al 42% della superficie disponibile.
4. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale e/o da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette è corrispondente al 58% della superficie disponibile.

Articolo 40 - Canone sul servizio affissioni

1. Il canone è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto. Il pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.
4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.

Articolo 41 - Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da

8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.

2. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli indicati nell'allegato C) fino ad un massimo del 50% della superficie disponibile.

Articolo 42 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - e) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - f) gli annunci mortuari.

Articolo 43 - Esenzioni dal canone

L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 44 - Numerazione impianti

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio.
3. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dalla Città.

Articolo 45 - Modalità per il servizio affissioni

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6 x 3 la durata è di 14 giorni.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal

- gestore del canone.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
 4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
 5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
 6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
 7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
 8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
 9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
 10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
 11. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 46 - Vigilanza sanzioni amministrative

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 45 comma 10 del presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 29.

PARTE QUARTA - DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 47 - Norme transitorie

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del C.C. n. 100 del 17/11/1994 e la delibera di giunta comunale definizione delle tariffe n. 103 del 14/02/1994 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il regolamento e le tariffe del canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 118 del 27/12/2001, restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
4. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.

Articolo 48 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

ELENCO DELLE VIE DEL COMUNE DI CORDENONS

I^A CATEGORIA

VIA A. BIANCHETTIN
VIA A. DE GASPERI
VIA A. DIAZ
VIA A. FOGAZZARO
VIA A. GABELLI
VIA A. GRAMSCI
VIA A. MALIGNANI
VIA A. MANTEGNA
VIA A. MANZONI
VIA A. PALLADIO
VIA A. TOSCANINI
VIA A. VESPUCCI
VIA A. VIVALDI
VIA A. VOLTA
VIA A. ZARDINI
VIA ADIGE
VIA AMMAN
VIA AQUILEIA
VIA ARBISUOLIS
VIA ARGENTINA
VIA ASIAGO
VIA AUSTRALIA
VIA AVELLANEDA
VIA AVOGADRO
VIA B. CROCE
VIA B.STRINGHER
VIA BELLASIO
VIA BR. D'ANDREA
VIA BR. FOENIS
VIA BR. PASQUALINI
VIA BRIGATA JULIA
VIA BUNIS
VIA C. B. CAVOUR
VIA C. BATTISTI
VIA C. COLOMBO
VIA CANADA'
VIA CARLO ROMAN
VIA CELLINA
VIA CERVEL
VIA CHIALAREIT
VIA CHIAVORNICCO
VIA CIARANDIS
VIA CIVIDALE
VIA CORTINA
VIA Creta
VIAL D'AVIANO
VIA D. ALIGHIERI
VIA D. RONCALI

II^A CATEGORIA

VIA BASSA DEL CUC
VIA BR. ROMANIN
VIA CAMPAGNUTA
VIA CASALI
VIA DEL CASON
VIA CESAREDO
VIA G. GRIZZO
VIA S. GIOV. D' ARCO
VIA MELOS
VIA MICELA
VIA A. MODIGLIANI
VIA MOLIN BRUSA'
VIA PORDENONE
VIA PORTOLANA
VIA POVOLEDO
VIA IV NOVEMBRE
VIA ROMA
VIA SACILE
VIA SAN GIORGIO
VIA S. FOSCA
VIA SEDUZZA
VIA TAIEDO
VIA G. TERENCE
VIA G. TIEPOLO
VIA VIALUZ
VIA XXX APRILE

VIA	DEI FRASSINI
VIALE	DEL BENESSERE
VIA	DEL CRISTO
VIA	DEL MAKO'
VIA	DEL MOLINO
VIA	DEL MONE'
VIA	DEL TRAMIT
VIA	DELL' ASILO
VIA	DELL'EMIGRANTE
VIA	DELLA CARBONERA
VIA	DELLA CARTIERA
VIA	DELLA FILANDA
VIA	DELLA GLASSERA
PIAZZA	DELLA VITTORIA
VIA	DELLE ACQUE
VIA	DELLE FORNACI
VIA	DELLE SORGENTI
VIAL	DI LARES
VIAL	DI ROMANS
VIAL	DI SCLAVONS
VIALE	DOLOMITI
VIA	DON ALBERTO FLORIAN
VIA	DON MINZONI
VIA	DON P. MAZZOLARI
PIAZZA	DONATORI AVIS-AIDO
VIA	E. CURIEL
VIA	E. DE PIERO
VIA	E. FEDRIGO
VIA	E. FERMI
VIA	E. RIOSA
VIA	E. TOTI
VIA	E. VITTORINI
VIA	ESPERANTO
VIA	ESTERO
VIA	F. BARACCA
VIA	F. DE SANCTIS
VIA	F. MAGELLANO
VIA	F. PETRARCA
VIA	F. RAFFIN
VIA	F.LLI BANDIERA
VIA	FALZAREGO
PIAZZALE	FRATI MINORI FRANCESCANI 1924-2016
VIA	G. A. CANTORE
VIA	G. B. VICO
VIA	G. BIANCHET
VIA	G. BOCCACCIO
VIA	G. CARDUCCI
VIA	G. DELEDDA
VIA	G. DI VITTORIO
VIA	G. DONIZETTI

VIA	G. G. GIARDINO
VIA	G. GALILEI
VIA	G. GARIBALDI
VIA	G. GIUSTI
VIA	G. L. BERNINI
VIA	G. MANIAS
VIA	G. MARCONI
VIA	G. MARINELLI
VIA	G. MATTEOTTI
VIA	G. MAZZINI
VIA	G. MORANDI
VIA	G. NANNAVECCHIA
VIA	G. PASCOLI
VIA	G. PUCCINI
VIA	G. RAMPOGNA
VIA	G. ROSSI
VIA	G. ROSSINI
VIA	G. VERDI
VIA	G. VERGA
VIA	GEMONA
VIA	GIOTTO
VIA	GLERIUZZA
VIA	GOETTA
VIA	GRADISCA
VIA	GRADO
VIA	I MAGGIO
VIA	I. NIEVO
VIA	I. SVEVO
VIA	ISONZO
VIA	J. H. PESTALOZZI
VIA	L. ARIOSTO
VIA	L. DAL BON
VIA	L. DE PAOLI
VIA	L. EINAUDI
VIA	L. GALVANI
VIA	LIVENZA
VIA	LOZZETTA
VIA	M. BUONARROTI
VIA	M. POLO
VIA	M. MONTESSORI
VIA	MAESTRA
VIA	MAESTRI DEL LAVORO
VIA	MANERA
VIA	MANIAGO
VIA	MART. D. LIBERTA'
VIA	MEDUNA
VIA	MELONERA FORNAT
VIA	MOLINI
VIA	MONTE CANIN
VIA	MONTE CAVALLO

VIA	MONTE CERVINO
VIA	MONTE FARA
VIA	MONTE GRAPPA
VIA	MONTE LUSSARI
VIA	MONTE PASUBIO
VIA	MONTE PERALBA
VIA	MONTE RAUT
VIA	MONTE REST
VIA	MONTE SABOTINO
VIA	MONTELLO
VIA	MONTEREALE
VIA	MONVISO
VIA	MUSIL
VIA	N. COPERNICO
VIA	N. PAGANINI
VIA	N. SACCO
VIA	N. SAURO
VIA	N.CALIPARI
VIA	NATISONE
VIA	NOGAREDO
VIA	NONCELLO
VIA	OSOPPO
VIA	P. CALCHERUTTI
VIA	P. TOGLIATTI
VIA	PAL PICCOLO
VIA	PALOTTA
VIA	PASCH
VIA	PIAVE
VIA	PONTE DEL VADO
VIA	PORDOI
VIA	R. SANZIO
VIA	R. SARTORI
VIA	R. TURRIN
VIA	RAUSCEDO
VIA	RIGHI
VIA	RIGOLO
VIA	RISORGIMENTO
VIA	RISSULONS
VIA	ROMA
VIA	ROMANS
VIA	ROMANS DI SOTTO
VIA	ROVEREDO
VIA	S. CATERINA
VIA	S. D' ACQUISTO
VIA	S. FRANCESCO
VIA	S. GIOVANNI
VIA	S. MARTINO
VIA	S. MICHELE
VIA	S. QUIRINO
VIA	SACCON

VIA	SAN DANIELE COMBONI
VIA	SAN MAURO
PIAZZA	SAN PIETRO
VIA	SAN PIETRO
VIA	SCLAVONS
VIA	STRADELLE
VIA	STRUSSIA
VIA	T. MODOTTI
VIA	T. VECELLIO
VIA	TAGLIAMENTO
VIA	TIMAVO
VIA	TOLMEZZO
VIA	TONELLI
VIA	TORRE
VIA	TRAVERSAGNA
VIA	TRENTO
VIA	TREVISIT
VIA	TRIESTE
VIA	TROSET
VIA	U. FOSCOLO
VIA	UDINE
VIA	V. BELLINI
VIA	V. CARLI
VIA	VANZETTI
VIA	VIII ALPINI
VIA	VILLA D' ARCO
VIA	VITTORIO VENETO
VIA	ZOPPOLA

Allegato B Affissioni - DCC 13 del 30-03-2021

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine	Note
1	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Pasch	fronte via Fornat	STEND. M.LE	200x140	45.9718246388	12.71022033	
2	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Pasch	civ. 112	STEND. M.LE	200x140	45.97438430555	12.709095	
3	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via I° Maggio	fronte civ. 76	STEND. M.LE	200x140	45.98453903055	12.6876128	
4	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Stradelle	fronte civ. 324	STEND. B.LE	200x140x2	45.97816086111	12.6834545	
5	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Stradelle	fronte civ. 234	STEND. B.LE	140x200x2	45.978157055	12.683368682	
6	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Stradelle	fronte civ. 234	STEND. B.LE	140x200x2	45.978157055	12.683368682	
7	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Maestra	alt. civ. 124	STEND. M.LE	200x140	45.9898376388	12.69618511	
8	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Maestra	alt. civ. 124	STEND. M.LE	140x200	45.9898376388	12.69618511	
9	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via San Giovanni	fianco civ. 14	STEND. M.LE	200x140	45.9942855833	12.70878886	
10	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Romans	fronte civ. 43	STEND. M.LE	200x140	45.983329777	12.702004433	
11	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Romans	fronte civ. 43	STEND. M.LE	200x140	45.983329777	12.702004433	
12	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Sclavons	fronte civ. 251	STEND. B.LE	200x140x2	45.9743614166	12.68597221	
13	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Sclavons	fronte civ. 251	STEND. B.LE	200x140x2	45.9741210833	12.68567752	
14	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Sclavons	alt. civ. 86	STEND. M.LE	200x140	45.97911833	12.6949510555	
15	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Sclavons	fronte civ. 73	STEND. M.LE	200x140	45.98046875	12.697245611	
16	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Sclavons	fronte civ. 73	STEND. M.LE	200x140	45.98046875	12.6972456111	
17	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Sclavons	fronte civ. 73	PLANCIA A MURO	200x140	45.980487833	12.697401055	
18	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Sclavons	fronte civ. 73	PLANCIA A MURO	200x140	45.980487833	12.697401055	
19	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Sclavons	alt. civ. 23	STEND. M.LE	200x140	45.9820175277	12.6996908	
20	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Sclavons	alt. civ. 23	STEND. M.LE	200x140	45.9820175277	12.6996908	
21	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Sclavons	c/o civ. 4	PLANCIA A MURO	400x200	45.98223877	12.69973277	
22	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Sclavons	fianco via aquileia	STEND. M.LE	300x200	45.972332	12.682557111	
23	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Sclavons	c/o parcheggio angolo via grado	STEND. B.LE	140x200x2	45.972763055	12.68327522	
24	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Monte Grappa	civ. 87	STEND. M.LE	140x200	45.99125288	12.7074728055	
25	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Trevisit	angolo via c. battisti	SPAZIO A MURO	100x140	45.99506377	12.7107953888	
26	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Trevisit	angolo via c. battisti	SPAZIO A MURO	100x140	45.99506377	12.7107953888	
27	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Trevisit	angolo via c. battisti	SPAZIO A MURO	100x140	45.99506377	12.7107953888	
28	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Romans	angolo via romans di sotto	PLANCIA A MURO	560x200	45.982910166	12.701371191	

29	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Romans di sotto	angolo via Romans	SPAZIO A MURO	1120x200	45.98285675	12.7014141083	
30	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Sclavons	alt. civ. 45	SPAZIO A MURO	210x100	45.981205	12.6985073055	
31	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Sclavons	civ. 4	SPAZIO A MURO	280x200	45.982303611	12.69976425	
32	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Saccon	alt. civ. 106	SPAZIO A MURO	280x200	45.99438477	12.710742944	
33	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Chiavornicco	fronte civ. 40	POSTER B.LE	600x300x2	45.96191788	12.70418166	
34	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Piazza della Vittoria	lato edicola	STEND. M.LE	600x200	45.987748	12.706316	Uso esclusivo del Comune
35	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Mazzini	fronte scuole medie	PLANCIA A MURO	600x200	45.984918	12.703177	Uso esclusivo del Comune
36	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Mazzini	fronte scuole medie	PLANCIA A MURO	600x200	45.985017	12.70322	Uso esclusivo del Comune
37	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via della Filanda	incrocio via mazzini	STEND. M.LE	600x200	45.984565	12.703819	Uso esclusivo del Comune
38	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Maestra	c/o coop	STEND. M.LE	600x200	45.98502	12.685372	Uso esclusivo del Comune
39	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Maestra	c/o coop	STEND. M.LE	600x200	45.985093	12.685377	Uso esclusivo del Comune
40	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Isonzo		STEND. M.LE	600x200	45.995651	12.70494	Uso esclusivo del Comune
41	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Portolana	fraz. villa d'arco	STEND. M.LE	600x200	46.000746	12.66472	Uso esclusivo del Comune
42	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Portolana	fraz. villa d'arco	STEND. M.LE	600x200	46.000811	12.664718	Uso esclusivo del Comune
43	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Sclavons	c/o supermercato carne	STEND. M.LE	600x200	45.972832	12.683462	Uso esclusivo del Comune
44	COMUNE DI CORDENONS (PN)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Chiavornicco	zona industriale	STEND. M.LE	600x200	45.96186	12.704222	Uso esclusivo del Comune

STATO DI FATTO

Superficie Commerciale: 179,50 m² (58%) - Istituzionale: 132,00 m² (42%) - Totale: 311,50 m²